



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 13/2012/ DE10

DEL 20/ 02/ 2012

DIREZIONE: DIREZIONE REGIONALE, TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI NEL TPL

OGGETTO: L. 21/1992 e s.m.i. L.R. 23/12/2008 n. 152. Approvazione con prescrizioni del regolamento comunale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2010 di Tossicia (TE). "Regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente – Approvazione modifiche ed integrazioni".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 1 del D.P.R. n. 5/1972;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. n. 616/1977;

VISTO l'art. 6, comma 1°, lettera n) della L.R. n. 152/98, che trasferisce alle Province la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente;

VISTO l'art. 19, 3° comma della stessa L.R. n. 152/98 con il quale si dispone che le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla Regione fino a quando non saranno emanati i decreti del presidente della Giunta Regionale relativi al trasferimento delle funzioni al sistema delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO che alla data odierna non risultano ancora emanati i predetti decreti e che pertanto, le funzioni in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus possono ancora essere esercitate dalla Regione;

VISTO l'art. 4, 2° comma, della Legge 15/01/1992 n. 21: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

VISTO l'art. 22 dello Schema – tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 39/7 del 05/03/1992 con il quale si dispone che "Le deliberazioni del Consiglio Comunale – relative alle determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente- adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo,...";

VISTA la L.R. n. 8 del 27/01/1997 che individua, nella determinazione del Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Trasporti, il provvedimento di approvazione regionale delle suddette delibere e stabilisce che, fino all'approvazione dei Piani di Bacino, si provvede in conformità con lo Schema-tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente approvato dal Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Tossicia (Te) n. 33 del 30/09/2010 "Regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente – Approvazione modifiche ed integrazioni";

DATO ATTO che in data 17/07/2007 è stata approvata la L.R. n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che è entrata in vigore con la sua pubblicazione sul BURA n. 42 Ordinario del 25/07/2007;

DATO ATTO che in base a detta normativa la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale;

DATO ATTO che rimane ai Comuni la competenza in materia di noleggio di autovetture con conducente;

CONSIDERATO che lo "Schema –tipo di regolamento" stabilisce, fra l'altro, i criteri per l'istituzione delle nuove licenze di noleggio da rimessa con conducente;

DATO ATTO che, detti criteri, cui i Comuni devono necessariamente attenersi per l'istituzione di nuovi posti, sono i seguenti:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

DATO ATTO che tali criteri, essendo strettamente legati alla realtà economica e sociale di ogni singolo comprensorio, possono essere tradotti in un dato numerico solo dal Comune stesso che pertanto se ne assume la piena responsabilità, non potendo la Regione Abruzzo sindacare il provvedimento sotto tale profilo se non nel caso di istituzioni palesemente sproporzionate dal punto di vista numerico;

VISTA la nota prot. RA12444/DE10 dell'11/06/2010 con la quale, tra l'altro, questo Ufficio comunicava ai Comuni la ripresa dell'esame dei regolamenti alla luce delle modifiche apportate alla L.21/92 dal comma 1 quater, dell'art. 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207;

CONSIDERATO che, esaminata la proposta di regolamento, e verificato il mancato adeguamento alle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 25/2007 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" con la quale, la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata dai Comuni alla Regione fatto salvo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 25 del 17/07/2007 relativamente alla disciplina transitoria che comunque riguarda solo le licenze comunali già assegnate dai Comuni fino all'entrata in vigore di detta legge regionale, si è ritenuto di approvare il succitato regolamento seppur con le prescrizioni descritte nel determinato;

DATO ATTO che detti principi devono tutti trovare adeguato rilievo all'interno di regolamenti comunali e devono trovare concreta applicazione nella gestione amministrativa della materia;

DATO ATTO del recepimento di quanto disposto dal comma 1 quater dell'art. 29 del Decreto legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha modificato la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione n. 33 del 30/09/2010, tenuto conto di quanto sopra indicato, possa soddisfare reali esigenze di pubblico interesse;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Tossicia (Te) n. 30 del 29/03/2011 sono stati istituiti , tra l'altro, n. 2 posti relativi al noleggio di autovetture con conducente da mettere a bando ;

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 11;

VISTA la L.77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) Di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il regolamento comunale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2010 di Tossicia (TE). "Regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente – Approvazione modifiche ed integrazioni “ *con le prescrizioni di seguito riportate da apportare nel regolamento approvato:*

Inserimento tra l'art. 1 e l'art. 2 del regolamento del:

(Servizio di noleggio con conducente)

- 1) *Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.*
- 2) *Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.*
- 3) *La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.*

Art.2 –Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

Eliminazione del seguente periodo poiché la competenza in materia di noleggio di autobus con conducente è passata alla Regione:

- “Il numero dei minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è determinato, sempre con delibera del Consiglio comunale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
- Il numero degli autobus (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggi con conducente, è invece determinato, sempre con delibera del Consiglio comunale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente e tenendo presente un parametro minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione uguale o superiore a 2.500 (duemilacinquecento) abitanti. E' ammessa la deroga, per una sola unità, da tale parametro o comunque dal numero di licenze già concesse, per i Comuni sedi di APT e per i Comuni con insediamenti di rilevante interesse turistico.

Art.3 - Domanda per esercitare il Servizio :

Eliminazione dei seguenti periodi:

- -“ la licenza per l’attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone”
- -“Le licenze per l’attività di noleggio di autobus con conducente, in base a quanto disposto dalla Legge 218/2003, sono assegnate ad imprese che abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale all’interno della Regione Abruzzo”.
- -La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) solo per l’esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio(ciò va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di € 50.000,00;
 - l) solo per l’attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche che attesti il possesso del requisito dell’idoneità morali di cui all’art. 4 del D. 448/91;
 - m) solo per l’attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 e successive modifiche che attesti il possesso del requisito dell’idoneità professionale di cui agli art.6 e 7 del D. 448/91;

Inserimento dei seguenti periodi:

- Per poter conseguire o mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che rilascia l’autorizzazione;
- (Accesso nel territorio di altri comuni) (**eventuale non obbligatorio**)
Per il servizio di noleggio con conducente i Comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

Art. 10: Sanzioni

Eliminazione del contenuto dell’intero articolo:

- Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 , e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti dei taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
 - a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’art. 6 alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’art.6 alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’art.6 alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’art.6 alla quarta inosservanza ;

Inserimento del seguente periodo secondo quanto disposto dalla L.207/2008 , art. 29-comma 1-quater:

Art. 15: Stazionamento su aree pubbliche

a. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è

esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

a) fogli vidimati e con progressione numerica;

b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

1) targa veicolo;

2) nome del conducente;

3) data, luogo e km di partenza e arrivo;

4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

5) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";

2) di approvare, contestualmente la determinazione dei posti di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2011 di Tossicia (TE) avente ad oggetto "Revoca deliberazione C.C. n. 8 del 18/03/2011 e determinazione del numero dei posti per attività di noleggio di autovetture con conducente";

3) di notificare la presente Determinazione al Comune Tossicia(TE) e di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Direzione "Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica" e al Componente la Giunta preposto.

L'Estensore
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Alessandra Nardone)

(firma)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Picardi)

(firma)